

Novità fiscali del 4 febbraio 2011: scheda carburante: redazione perfetta o niente deduzione; cancellazione della società dal registro delle imprese: sopravvenienze attive; presentazione dei certificati di malattia on-line: attivato servizio Contact Centre; Srl: autorizzazione all'amministratore per eseguire atto fuori dall'oggetto sociale; elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: chiarimenti dall'Istituto di Ricerca dei Commercialisti

Publicato il 4 febbraio 2011

scheda carburante: redazione perfetta o niente deduzione; cancellazione della società dal registro delle imprese: sopravvenienze attive; presentazione dei certificati di malattia on-line: attivato servizio Contact Centre; Srl: autorizzazione all'amministratore per eseguire atto fuori dall'oggetto sociale; elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: chiarimenti dall'Istituto di Ricerca dei Commercialisti; sisma Abruzzo 2009: rata da versare a luglio 2011; tante altre di fisco

**Indice:**

- 1) Scheda carburante: redazione perfetta, altrimenti niente deduzione**
  
- 2) Cancellazione della società dal registro delle imprese: sopravvenienze attive**
  
- 3) Presentazione dei certificati di malattia on-line: attivato servizio Contact Centre**
  
- 4) Sisma Abruzzo 2009: rata da versare a luglio 2011**
  
- 5) Srl: autorizzazione all'amministratore per eseguire atto fuori dall'oggetto sociale**
  
- 6) Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: chiarimenti dall'Istituto di Ricerca dei Commercialisti**
  
- 7) Altre di fisco:**

**1) Scheda carburante: Redazione perfetta, altrimenti niente deduzione**

In relazione alla scheda carburante è stata ribadita la necessità di una compilazione perfetta in ogni aspetto.

In caso di omissione, ad esempio, dell'indicazione del numero di targa del veicolo, i soggetti Iva che acquistano carburante non possono, infatti, esercitare il diritto alla detrazione (Cassazione, sentenza n. 19820 del 2008).

Dal canto suo, la Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 9/01/11 del 19 gennaio 2011, ha ricordato che non è possibile dedurre i costi dei carburanti acquistati da un contribuente se la relativa scheda carburanti, pur essendo stata compilata, è carente di alcuni suoi elementi, come, ad esempio, l'indicazione dei chilometri iniziali e finali del periodo considerato.

In tal caso non si è in presenza di una violazione di tipo formale, quanto di violazione sostanziale.

Si ricorda, infine, che, invece, per gli esercenti arti e professioni (liberi professionisti) non vale tale obbligo di indicare i km.

## **2) Cancellazione della società dal registro delle imprese e sopravvenienze attive**

Un recente provvedimento del Tribunale di Napoli ha fornito l'occasione per affrontare il tema degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, nell'ipotesi di successiva emersione di sopravvenienze attive o passive.

Secondo la tesi interpretativa seguita dal tribunale di Napoli, nel caso di emersione di rapporti giuridici attivi la società deve necessariamente rivivere, per consentire la corretta imputazione della titolarità dei beni emersi e garantire la successiva circolazione.

Nel caso di sopravvenienza di elementi passivi, invece, la regola disposta dall'art. 2495 c.c. impedisce la reviviscenza della società dopo la cancellazione dal registro delle imprese e i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, invece, ritiene che la società non possa rivivere dopo la cancellazione, pur in presenza di rapporti giuridici non definiti.

**(Assonime, il Caso n. 1 del 02 febbraio 2011)**

### **3) Presentazione dei certificati di malattia on-line: attivato servizio Contact Centre**

Dal 02 febbraio 2011, nell'ambito della cooperazione con il Ministero della Funzione pubblica e della Innovazione, l'Inps ha reso disponibile il servizio di Contact Centre per

la presentazione dei certificati di malattia on line.

Pertanto, a supporto del processo di telematizzazione dei certificati medici di malattia ai sensi dell'art. 25 della legge n. 183/2010, di cui alle circolari n. 60 del 16/04/2010 e n. 21 del 31/01/2011, questo Istituto ha attivato il Numero Verde 800 180 919, specifico per i medici, in affiancamento ai servizi forniti dal "SAC" (Sistema di Accesso Centralizzato).

Tale numero verde, con gestione tramite rete intelligente delle chiamate e smistamento del traffico verso gli operatori del contact centre, è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.

Attraverso l'operatore telefonico il medico potrà fruire dei servizi di acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di uno o più certificati medici di malattia anche in quelle zone dove i collegamenti via internet risultano più difficoltosi.

Per l'accesso a tali funzioni il medico dovrà essere in possesso di un PIN rilasciato dalle Sedi Inps con lo stesso profilo assegnato per la certificazione di invalidità civile

**(Inps, messaggio n. 2597 del 02 febbraio 2011)**

#### **4) Sisma Abruzzo 2009: rata da versare a luglio 2011**

Sisma Abruzzo 2009 - Sospensione della riscossione delle rate già previste dall'art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'Inps, con la circolare n. 117 del 17 agosto 2010 ha illustrato, tra l'altro, le modalità di recupero dei contributi sospesi in relazione al sisma che ha colpito la Regione Abruzzo in data 6 aprile 2009.

In particolare, la legge n. 122/2010, ai commi 3 bis e 3 quater, ha disposto che la riscossione dei contributi sospesi - sia per il periodo da aprile 2009 a giugno 2010, sia per quello più ampio fino a dicembre 2010 - debba avvenire in 120 rate mensili costanti dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori.

L'art. 2, c. 3, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) ha però sospeso la riscossione delle rate in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, affidando ad uno specifico emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina della ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi della disposizione in esame.

Ne consegue che la prima rata da versare - con le modalità già indicate nella citata circolare n. 117/2010 - risulta essere quella in scadenza nel mese di luglio 2011.

Comunque l'Inps fornirà le necessarie informazioni ed istruzioni in merito all'avvenuta emanazione e ai contenuti del decreto del Presidente del Consiglio di cui sopra.

**(Inps, messaggio n. 2509 del 02 febbraio 2011)**

**5) Srl: autorizzazione all'amministratore per eseguire atto fuori dall'oggetto sociale**

Nella S.r.l., i soci possono, con delibera assunta in assemblea ordinaria all'unanimità, autorizzare l'amministratore a porre in essere un atto estraneo all'oggetto sociale?

A questo quesito ha risposto la **Fondazione studi dei Consulenti del lavoro** con il rilascio di **parere, n. 02 del 31 gennaio 2011**, in materia di diritto societario.

La normativa disciplinante le decisioni dei soci per le SRL prevede la possibilità concessa ai soci di autorizzare singoli atti non rientranti nell'oggetto sociale. Tuttavia, qualora tali atti siano causa di danni arrecati ai terzi ovvero alla società, i soci che hanno concorso positivamente alla decisione sono suscettibilità di responsabilità illimitata e solidale con gli amministratori per i danni cagionati.

Quanto sopra vale anche nella particolare ipotesi in cui i soci abbiano, mediante apposita decisione, autorizzato l'amministratore a porre in essere un atto in conflitto di interesse.

Pertanto, sia la delibera sia il compimento dell'atto sono efficaci e validi, ferma

restando la responsabilità dell'organo amministrativo e dei soci per gli eventuali danni cagionati da tale atto qualora lo stesso risulti dolosamente o colposamente posto in essere.

## **6) Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: chiarimenti dall'Istituto di Ricerca dei Commercialisti**

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ha pubblicato il 03 febbraio 2011 sul proprio sito il **documento n. 10 del 02/02/2011** che ha trattato il tema dei modelli intrastat.

Le materie trattate sono state le seguenti:

- Modalità e tempistica di invio;
- nuovi Modelli Intrastat;
- le comunicazioni degli enti non commerciali;
- efficacia temporale delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 18 del 2010 e nel D.M. 22 febbraio 2010;



- regime sanzionatorio.

In base ai nuovi criteri di territorialità, le prestazioni di servizi scambiate tra soggetti passivi IVA (operazioni business to business o B2B) sono di regola tassate nel Paese del committente; l'estensione anche alle prestazioni di servizi dell'obbligo di invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intra-comunitarie consente, quindi, allo Stato di stabilimento del committente di verificare il puntuale assolvimento dell'IVA, grazie alle informazioni presenti nel sistema VIES5.

Viene rilevato che dalla lettura della circolare delle Entrate del 21 giugno 2010, n. 36/E, l'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie presenta alcune divergenze tra gli elenchi che devono essere presentati in relazione alle cessioni di beni e quelli delle prestazioni di servizi.

Peraltro, l'obbligo di includere negli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi italiani non sussiste nel caso in cui la controparte contrattuale sia un soggetto stabilito in un territorio extra-comunitario (a prescindere dal fatto che si sia o meno identificato ai fini IVA in un Paese della Comunità europea); mentre, ciò che rileva per quanto riguarda le cessioni di beni intra-comunitari non è soltanto il Paese di stabilimento delle controparti negoziali, ma l'aspetto oggettivo dell'operazione (acquisto/cessione della proprietà del bene, movimentazione del bene tra i territori di due Stati membri, status di operatore economico dei contraenti).

Come stabilito dal comma 4 dell'art. 5 del DM. 22 febbraio 2010, negli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non devono essere indicate le operazioni per le

quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente; pertanto, qualora la prestazione di servizi sia considerata esente, non imponibile o fuori campo IVA, in base alla legislazione vigente nello Stato membro di stabilimento del committente, l'operazione non dovrà essere inclusa in detti elenchi.

A tal fine, viene segnalato che riguardo alla necessità di individuare il regime IVA applicabile in un altro Stato membro alla prestazione resa ad un committente comunitario, la circolare n. 43/E del 2010 ha chiarito che si considera che il prestatore italiano ha agito in buona fede quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione potrà essere rilasciata una sola volta con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie ricevute dal committente e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nel Paese di destinazione.

La medesima circolare ha chiarito inoltre che, in mancanza della suaccennata documentazione (o anche qualora risulti incompleta o contraddittoria e quindi non idonea a integrare i requisiti richiesti), il contribuente può comunque non includere la prestazione negli elenchi riepilogativi quando "ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente".

### **Le comunicazioni degli enti non commerciali**

Avverte il documento dell'IRDCEC che gli enti non commerciali, rientrando nell'ampliata definizione di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, sono

tenuti alla compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intra-comunitarie (Modd. INTRA-12 e INTRA-13).

In particolare, il **Mod. INTRA-12** deve essere utilizzato per le seguenti comunicazioni mensili:

- dagli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, del DPR. n. 633 del 1972, non soggetti passivi d'imposta (e dagli agricoltori esonerati), che hanno effettuato acquisti intra-comunitari di beni oltre il limite di 10000 ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti (art. 38, commi 5, lett. c), e 6 del DL. n. 331 del 1993);

- dagli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, del DPR. n. 633 del 1972, non soggetti passivi d'imposta (e dagli agricoltori esonerati), che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DPR. n. 633 del 1972, sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell'imposta (mediante applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge) per gli acquisti di beni e servizi da soggetti esteri (combinato disposto dell'art. 30-bis del DPR. n. 633 del 1972 e dell' art. 49 del DL. n. 331 del 1993)

- dagli **enti non commerciali soggetti passivi IVA**, relativamente alle **operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività istituzionali**.

Il modello deve riportare il codice dell'ufficio territorialmente competente, l'ammontare degli acquisti da soggetti stabiliti in altri Stati membri e l'ammontare degli acquisti da soggetti stabiliti in Stati extracomunitari registrati nel mese

precedente, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento

Anche in questo caso, il modello va presentato in via telematica, entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti.

Il **Mod. INTRA-13**, viceversa, deve essere utilizzato dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, comma 4, del DPR. n. 633 del 1972, non soggetti passivi d'imposta, che intendono effettuare acquisti intra-comunitari di beni soggetti ad imposta.

Infatti, gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia per tali acquisti, ed entro il limite di 10000 euro (art. 38, commi 5, lett. c), e 6 del DL. n. 331 del 1993) devono utilizzare il suddetto modello per comunicare all'ufficio territorialmente competente l'ammontare dell'acquisto in corso (nonché l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno) anteriormente all'effettuazione di ogni acquisto intra-comunitario.

**(Documento IRDCEC n.10 - Febbraio 2011)**

## **7) Altre di fisco:**

## **- Iva di gruppo, opzione telematica: La scelta non sostituibile dal comportamento concludente**

Entro il prossimo 16 febbraio, le società controllanti e controllate che intendono avvalersi per il 2011 della facoltà di consolidare le liquidazioni periodiche in capo al gruppo devono manifestare l'opzione presentando, da quest'anno, per la prima volta, e in via telematica, l'apposito modello Iva 26 aggiornato con provvedimento del 6 dicembre 2010. L'opzione è valida per il solo anno solare, deve essere esplicita e non può essere surrogata dal comportamento concludente.

L'invio del modello segue le regole previste per la trasmissione delle dichiarazioni tributarie ed è venuto meno l'obbligo di presentare un esemplare del modello anche ai vari uffici competenti delle società interessate.

Lo stesso modello potrà essere usato anche per segnalare, entro 30 giorni, eventuali variazioni.

## **- Compartecipazione Iva ai comuni: stop al federalismo**

Era cambiato ancora il decreto sul federalismo comunale che sottoposto al voto della Bicamerale. Dopo la decisione del Ministro Calderoli di anticipare la disciplina del fondo perequativo da fare entrate in vigore nel 2014, a cambiare le carte era stato un emendamento che modificava la compartecipazione anziché all'Irpef sull'Iva.

### **Stop al federalismo**

Bocciato in Commissione il federalismo municipale in esame alla Bicamerale.

Calderoli, che succede ora? Dialogo sui divanetti di fronte alla commissione Bilancio della Camera tra alcuni componenti del Pd e il ministro della Semplificazione Roberto Calderoli dopo che la commissione bicamerale ha bocciato il decreto del federalismo fiscale sul fisco municipale.

#### **- Tassazione plusvalenza speculativa**

In caso di cessione di azienda la plusvalenza speculativa realizzata va sottoposta a tassazione secondo il principio di competenza, ed in particolare, avuto riguardo al momento della stipula del rogito notarile.

**(Corte di Cassazione, sentenza n. 25327 del 15 dicembre 2010)**

#### **- Minimali inps per il 2011**

L'Inps, con la circolare n. 24 del 1° febbraio 2011, ha fornito gli importi dei minimali di

retribuzione per l'anno 2011.

In particolare, viene segnalato che il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all'anno 2011 risulta essere pari a 44,49 euro; conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 6,67 euro.

Per cui da gennaio la retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale sale a 1.157 euro mensili.

**- Nell'impresa familiare è legittima la notifica degli avvisi al solo marito**

Nell'ambito dell'impresa familiare è legittima la notifica degli avvisi di accertamento effettuata nei confronti del solo marito, anche se, nel frattempo, i due coniugi si sono separati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 15 dicembre 2010, n. 25338 con la quale si afferma che la presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta a doppia sottoscrizione, da parte dei coniugi non legalmente separati, costituisce una facoltà e non un obbligo, con la conseguenza che chi presenta una dichiarazione congiunta, usufruendo dei vantaggi che possono essere connessi a tale forma di dichiarazione, assume su di sé anche i rischi inerenti alla disciplina.

**(Altalex, Nota del 03 febbraio 2011)**

**- Semplificazione e giustizia alternativa: Unioncamere e Dottori Commercialisti alleati per sostenere le Pmi**

Favorire iniziative rivolte a garantire l'accesso a strumenti di giustizia alternativa; individuare possibili misure a sostegno dello sviluppo economico-finanziario delle piccole e medie imprese italiane, a partire dall'analisi dei bilanci delle società di capitale appartenenti ai diversi settori di attività e da altri studi a carattere economico-statistico.

Questi gli obiettivi dell'ampio accordo-quadro siglato nei giorni scorsi a Roma - nella forma di protocollo d'intesa - dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Claudio Siciliotti, e dal Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanella.

**(CNDCEC, Comunicato stampa del 03/02/2011)**

**- Richiesta rateazione già dopo il verbale unico di accertamento**



Seguirà dilazione dopo l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Le imprese possono fare istanza di rateazione delle sanzioni amministrative a seguito della notifica del verbale unico di accertamento, fermo restando che la dilazione vera e propria avverrà in seguito all'emissione della successiva ordinanza ingiunzione.

Nell'ipotesi in cui l'accertamento sia ritenuto fondato, si provvederà all'emissione dell'ordinanza, che sarà quantificata tenendo conto e della manifestata volontà del destinatario di pagare gli importi di cui al verbale seppur in forma rateale ed al contempo della impossibilità tecnica di accoglimento della richiamata richiesta in tale fase. Nei confronti dell'ordinanza così emessa l'istante potrà reiterare, nei 30 gg. dalla notifica, la richiesta di dilazione che, in tale fase della procedura, sarà pienamente accoglibile.

**(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro - 02/02/2011 - n. 4/2011)**

#### **- Procedura Fondi Reports - Fondi Interprofessionali**

Per garantire ai Fondi Interprofessionali una migliore operatività, anche in relazione a quanto previsto dalla legge n. 2/2009, di cui alla circolare n. 107 dell'1.10.2009, è stata rilasciata, nei mesi scorsi, la nuova applicazione web denominata "Fondireports".

Con le funzionalità previste da tale applicazione, i Fondi possono interrogare in tempo

reale il database delle adesioni, nonché prelevare i file contenenti le informazioni di adesioni, revoche, fallite adesioni, importi ripartiti, numero dipendenti e retribuzioni totali secondo criteri e formati stabiliti dai Fondi stessi.

In particolare i Fondi possono scegliere il tipo di report (adesioni, revoche, tentativi falliti di adesione, importi, saldi annuali, acconti, conguagli art.66 L.144/1999), il periodo temporale di riferimento ed il formato (xls, mdb, csv, txt, xlm) ed effettuare la prenotazione. Il file richiesto sarà disponibile entro un tempo massimo di 48 ore.

Visto il positivo utilizzo delle nuove funzionalità avvenuto in questi mesi, con febbraio 2011 verrà disattivata la vecchia procedura, denominata “Fondi interprofessionali”, che metteva a disposizione dei Fondi, a cadenze fisse, i file relativi all’intero database. Lo scarico dell’intero archivio, qualora se ne verifichi la necessità, rimane comunque possibile mediante l’apposita funzione di utilità che ne gestisce la prenotazione.

I Fondi che utilizzano l’area FTP per il prelievo dei file, continueranno ad operare come di consueto, fermo restando la preventiva richiesta di prenotazione.

Ad ogni buon conto, viene riportato, in allegato, un breve manuale operativo dell’applicazione.

Per eventuali problematiche di natura tecnica o amministrativa è possibile contattare la casella di posta elettronica [fondiinterprofessionali@inps.it](mailto:fondiinterprofessionali@inps.it).

**(Inps, messaggio n. 2658 del 03 febbraio 2011)**

**- Volontariato: ONLUS di diritto con attività commerciali solo marginali**

Per evitare l'utilizzo scorretto delle agevolazioni fiscali

In base all'art. 30, comma 5, D.L. n. 185/2008, le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto (e possono fruire della disciplina a favore delle ONLUS) se sono iscritte negli appositi registri del volontariato e non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali.

**(Interrogazione Camera dei deputati 02/02/2011, n. 5-04131 - Commissione Finanze)**

**- Niente rimborsi agli intermediari se l'IVA è pagata a monte: La normativa nazionale non viola le norme UE**

La normativa nazionale (nella specie, belga) che ha "semplificato" la riscossione dell'IVA per la fornitura di tabacchi lavorati, a mezzo di fascette fiscali, in un'unica soluzione e alla fonte presso il fabbricante o l'importatore di tali prodotti - così

escludendo il diritto al rimborso dell'IVA per il mancato pagamento del prezzo (totale o parziale) ai fornitori intermedi che hanno pagato l'IVA per detti tabacchi lavorati - è compatibile col diritto comunitario.

**(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. II, 27/01/2011, n. C-489/09)**

**- Legittimo l'accertamento fiscale con metodo induttivo nei confronti di un contribuente che sfrutta il lavoro nero**

Nei confronti delle aziende che sfruttano il lavoro nero. Si presume un maggiore volume d'affari e di reddito.

**(Corte di Cassazione, sentenza n. 2593 del 03 febbraio 2011)**

**- Disciplinare notai: il Consiglio dell'Ordine è litisconsorte necessario fino in Cassazione**

L'organismo locale ha interesse all'esatta applicazione della sanzione. Nel

procedimento giurisdizionale in materia di sanzioni disciplinari a carico di notai il Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato è, in ogni caso parte nel procedimento. Il litisconsorzio é necessario.

**(Corte di Cassazione, sentenza n. 2558 del 03 febbraio 2011)**

**Vincenzo D'Andò**